

Città metropolitana di Torino

COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE. ASSUNZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD. DECLASSIFICAZIONE E DISMISSIONE DI TRATTI DELLA S.P. 89 E DELLA S..P. 90.

DCM 46 DEL 28/07/2021

(omissis)

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

(omissis)

D E L I B E R A

- 1) di classificare ed assumere dal Comune di Torrazza Piemonte al patrimonio della Città metropolitana di Torino la Circonvallazione Nord, denominata “Traversa Mazzini” con inizio dal km 3+175 della SP 89 di Torrazza e termine al km 3+555 della SP 90 di Rondissone, avente larghezza di 9 metri e lunghezza di 1240 metri di cui il primo tratto di 100 metri all’interno del centro abitato, classificabile a strada urbana di quartiere (cat. E) ed il successivo tratto di 1140 metri classificabile come strada locale F1 in ambito extraurbano ex DM 5 novembre 2001, con nuova denominazione in”SP 89 di Torrazza – variante 1” ed inserimento nel catasto strade con il codice “p089t01”, come evidenziato nell’allegato A:
- 2) di declassificare e dismettere a favore del Comune di Torrazza Piemonte, i seguenti tratti di strade provinciali, con le relative fasce di pertinenza, come evidenziati nell’allegato A:
 - SP 90 dal km 2+300 (dalla corona rotatoria compresa) al km 2+943 (intersezione con SP 89)
 - SP 89 dal km 3+175 al km 4+160
- 3) di dare atto che la dismissione dei tratti di strade provinciali e comunali e delle relative fasce di pertinenza viene effettuata nello stato di fatto in cui esse si trovano;
- 4) di incaricare il Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 Ing. Matteo Tizzani alla sottoscrizione del verbale di consegna ai nuovi Enti proprietari e degli atti conseguenti;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio della Città metropolitana di Torino per quindici giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza;
- 6) di dare atto, altresì, che in conformità a quanto prevede l’articolo 3, comma 2, della L.R. n. 86/1996, nei successivi trenta giorni chiunque può presentare motivata opposizione allo stesso organo deliberante avverso il presente provvedimento, precisando che sull’opposizione decide in via definitiva l’organo deliberante;
- 7) di demandare alla Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1, la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Piemonte, dopo la scadenza del termine di cui al punto precedente, ovvero dopo la decisione su eventuali opposizioni, per la pubblicazione sul

B.U.R., ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 21.11.1996, n. 86;

- 8) di dare atto che la Regione Piemonte curerà la trasmissione del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture, entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, per l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade;
- 9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 7 e dell'art. 3 comma 5 del D.P.R. n. 495/1992, la presente deliberazione ha effetto solo dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essa è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e che dunque solo a partire dal suddetto giorno la titolarità delle strade e delle relative fasce di pertinenza, nonché di tutti i reliquati ad essa collegati con tutti i diritti, doveri, responsabilità, obblighi, poteri e compiti da esse derivanti e previsti dal Codice della Strada per gli enti proprietari della strada, passa in capo agli Enti riceventi;
- 10) di demandare alla Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Finanza e Patrimonio per gli adempimenti di competenza.

(OMISSIS)